

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE e LAVORI PUBBLICI	
tel + 39 040 377 4721 fax + 39 040 377 4732	dir.territorio@regione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 039/13
D.D. 15.07.2013

Oggetto:

L.R. 5/2007, art. 63, co. 1.
L.R. 52/1991, art. 32, co. 9.

Comune di Andreis.
Variante n. 5 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 26 del 19/12/2012.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Comune di Andreis ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, comma 1, della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, comma 1, della L.R. 52/1991, con deliberazione consiliare n. 11 del 16/6/2010, integrata con deliberazione consiliare n. 13 del 21/7/2011.

La Giunta regionale, con delibera n. 2196 del 18/11/2011, ha ritenuto di esprimere, su detto strumento, le riserve vincolanti proposte dal Vicedirettore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici di cui al parere n. 055/11 del 14/11/2011.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in questione, sono state presentate n. 3 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini e dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Conseguentemente il Consiglio comunale di Andreis, con deliberazione n. 26 del 19/12/2012, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e all'accoglimento totale o parziale di n. 2 osservazioni/opposizioni.

La citata deliberazione con la relativa documentazione è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale in data 14/1/2013, con nota comunale prot. n. 112 dell'11/1/2013. Con successiva nota prot. n. 1353 del 17/4/2013,

pervenuta il 18/4/2013, l'Amministrazione comunale ha perfezionato la documentazione della variante stessa secondo quanto richiesto dallo scrivente Servizio con nota prot. n. 2074 del 22/1/2013.

Gli elementi della presente variante n. 5 al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, riguardano gli elaborati adottati, che pur non essendo materialmente allegati alla deliberazione di approvazione n. 26 del 19/12/2012 vengono dalla stessa considerati facenti parte integrante della documentazione di approvazione della variante.

Di seguito si elencano solo gli elaborati trasmessi allo scrivente Ufficio in quanto oggetto di modifica o integrazione in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale - tramite la citata deliberazione - a seguito del superamento delle riserve regionali e dell'approvazione delle osservazioni/opposizioni.

- "Relazione di recepimento delle riserve regionali e di controdeduzione delle osservazioni/opposizioni" con allegati: 1 "Norme tecniche di attuazione adottate con evidenziate le modifiche a seguito del recepimento delle riserve e dell'accoglimento delle osservazioni" e 2 "Disposizioni per la zona A e per l'edilizia tradizionale adottate con evidenziate le modifiche a seguito del recepimento delle riserve e dell'accoglimento delle osservazioni".

ELABORATI DI ANALISI

- A1 Relazione di analisi;
- A2 Relazione geologica generale;
- A2.1 Relazione geologica integrativa - Zonizzazione geologica;
- A3 Aspetti geolitologici: 1 Zona Nord e 2 Zona Sud;
- A4 Aspetti geomorfologici, dissesti e valangosità: 1 Zona Nord e 2 Zona Sud;
- A5 Aspetti idrogeologici: 1 Zona Nord e 2 Zona Sud;
- A6 Unità paesaggistiche;
- A7 Vincoli ambientali, paesaggistici e storici - Dlgs 42/2004: 1 Zona Nord e 2 Zona Sud;
- A8 Caratteristiche tipologiche, morfologiche e d'uso: 1 Andreis, 2 Bosplans, 3 Prapiero, 4 Alcheda, 5 Sott'Anzas e 6 Fabbricati isolati;
- A9 Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS;
- A10 Aree edificate ed aree urbanizzate, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e viabilità: 1 Zona Nord e 2 Zona Sud;
- A11 Ricognizione e reiterazione dei vincoli, proprietà comunali.

ELABORATI DI PROGETTO

- P1 Relazione generale;
- P2 Norme tecniche di attuazione;
- P2.1 Disposizioni per la zona A e per l'edilizia tradizionale;
- P3 Piano struttura: A Zona Nord e B Zona Sud;
- P4 Zonizzazione in scala 1:5.000: A Zona Nord e B Zona Sud
- P4 Zonizzazione in scala 1:1.000: 1 Andreis, 2 Bosplans, 3 Prapiero, 4 Alcheda e 5 Sott'Anzas; P4.6 Zonizzazione in scala 1:5.000/1.000 Fabbricati isolati.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SULLA VARIANTE APPROVATA

1. cartografia

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Come già specificato, la variante all'oggetto è di tipo generale e come tale deve comprendere tutte le funzioni dell'intero territorio comunale. Ciò sta a significare che tutto il territorio deve essere rappresentato, zonizzato e normato.

Ora, avendo verificato che la zonizzazione adottata in scala 1:1.000 riguarda solamente i centri abitati (Andreis, Bosplans, Prapiero, Alcheda e Sott'Anzas), è necessario sollevare la riserva n. 1 affinché l'Amministrazione comunale predisponga, in conformità all'elaborato del PRGC vigente o alla tavola P2 "La struttura del piano" in scala 1:5.000 adottata, una tavola di zonizzazione 1:5.000 riportante l'intero territorio del comune.

Una volta fatto ciò, saranno anche da aggiornare i riferimenti alle diverse scale delle tavole di zonizzazione contenuti nella norma di ciascuna zona omogenea."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Trattandosi di una variante generale si è provveduto a riformulare il PRGC inglobando tutto il territorio comunale aggiornando anche i riferimenti delle diverse tavole nelle NTA.

Le analisi non sono state riformulate ma, per la gran parte, si è fatto riferimento a quelle contenute nel precedente PRGC.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

2. parere geologico

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Si rileva che le prescrizioni e l'esclusione formulate dal Servizio geologico in merito alla presente variante non sono state materialmente recepite nello strumento urbanistico. Pertanto, si solleva la riserva n. 2 affinché l'Amministrazione comunale introduca tali prescrizioni nelle norme di attuazione e stralci dalla zonizzazione il punto di modifica n. 25 escluso.”

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Le prescrizioni formulate dal servizio geologico sono state recepite prevedendo l'esclusione della previsione di parcheggio di interscambio in località Parnecies che originariamente era individuata al punto di variante 25.

Considerazioni sul superamento della riserva

La riserva formulata chiedeva di recepire nella variante le prescrizioni impartite dal Servizio geologico nel suo parere.

Ora, tenuto conto che il Comune in sede di approvazione ha ottemperato solo ad una prescrizione – stralciando la previsione di parcheggio di interscambio di cui al punto di modifica n. 25 – si ritiene necessario introdurre le altre prescrizioni in apposito articolo delle norme di attuazione.

3. ricognizione e reiterazione dei vincoli

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“La variante all'esame si configura come variante generale e di ricognizione e reiterazione dei vincoli, come precisato dal Consiglio comunale nella propria delibera di direttive e nella relazione della variante stessa.

La normativa urbanistica regionale in materia di decadenza dei vincoli (artt. 36 e 39 della L.R. 51/1991) stabilisce che le previsioni del PRGC che assoggettano singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio decadono qualora non siano state attuate o non sia iniziata la procedura per l'espropriazione degli immobili entro cinque anni dall'entrata in vigore del PRGC medesimo; analogamente i vincoli procedurali, cioè le aree da assoggettare a PRPC, perdono efficacia se, entro cinque anni dall'entrata in vigore del PRGC, non viene adottato il PRPC.

Da ciò ne consegue che, innanzitutto, deve essere operata una ricognizione dei vincoli secondo la casistica sopra esposta. In secondo luogo, sulla base della capacità insediativa teorica del PRGC, va calcolato lo standard complessivo da suddividere poi per le diverse categorie di aree per servizi ed attrezzature collettive.

A questo punto entra in campo la reiterazione dei vincoli soggetti ad esproprio: se nel progetto di PRGC la quantità di aree per servizi ed attrezzature collettive è superiore alle aree già di proprietà pubblica, l'Amministrazione comunale può reiterare quelle su cui è decaduto il vincolo e/o individuarne di nuove. Quest'ultimo aspetto vale anche per i vincoli procedurali.

Nel caso di reiterazione dei vincoli, è indispensabile vengano fornite circostanziate e puntuali motivazioni urbanistiche che giustifichino, appunto, la reiterazione del vincolo, superando la generica necessità della loro riconferma, come sottolineato dalla Corte Costituzionale nella propria sentenza n. 179 del 20/5/1999. E ciò a maggior ragione quando eccedono lo standard minimo richiesto dal DPGR n. 126/1995 che, nel caso del comune di Andreis, stabilisce una quantità di 12,50 mq/abitante.

Dall'esame della documentazione della variante in oggetto relativa all'argomento non si sono riscontrati completamente i contenuti sopra riportati; in particolare non è chiaro quali siano i vincoli decaduti e di conseguenza quelli reiterati per quanto riguarda sia i vincoli procedurali, che quelli soggetti ad esproprio.

In base a quanto sopra argomentato, si ritiene di sollevare la riserva n. 3 affinché l'Amministrazione comunale completi la ricognizione e reiterazione dei vincoli procedurali e di quelli soggetti ad esproprio, motivando puntualmente e in modo circostanziato la reiterazione di ogni singolo vincolo, sulla base del valore della CIT; dovrà, inoltre, essere adeguatamente motivata la necessità di proporre nuove aree soggette ad esproprio per le categorie che eccedono lo standard minimo di legge.

Infine, conformemente a quanto precisato nel comma 3 dell'art. 40 Zona per attrezzature e servizi, si ritiene che ad ogni area per attrezzature e servizi individuata in zonizzazione venga apposto un simbolo corrispondente al servizio o attrezzatura ivi insediati."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Si è provveduto ad una ricognizione delle aree per servizi ed attrezzature collettive individuando le parti di queste che sono attualmente di proprietà comunale o pubblica (tav. A11).

Basandoci sulle necessità territoriali riscontrate e sui programmi a breve termine dell'Amministrazione comunale sono state riverificate le aree per le quali necessita la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, che si è cercato di ridurre il più possibile.

Sia per le reiterazioni che per i nuovi vincoli sono state fornite adeguate motivazioni (P1 relazione). Tutte le valutazioni sul dimensionamento dei servizi e delle attrezzature sono state rapportate al dimensionamento del Piano per 310 abitanti.

Pur riducendo considerevolmente le aree per servizi rispetto alla originaria formulazione del piano, gli standard risultano ampiamente soddisfatti.

Negli elaborati P4 zonizzazione compaiono le aree per attrezzature e servizi e per ognuna è stata indicata la specifica destinazione.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione si può ritenere superata la riserva formulata, anche avuto riguardo a quanto specificato dall'Amministrazione stessa sulle considerazioni svolte nell'istruttoria della variante nei confronti della riduzione della CIT da 380 a 310 abitanti e della previsione di alcune nuove zone B. La verifica delle aree per standard è stata effettuata su questo nuovo valore della CIT.

4. aree edificate ed aree urbanizzate

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il DPGR n. 0126/Pres. del 20/4/1995 ha individuato una metodologia atta ad indirizzare il riconoscimento delle zone residenziali di completamento B, che integra e completa il concetto della copertura della superficie fondiaria prescritta dal PURG, introducendo il criterio dell'assetto urbanistico degli insediamenti.

Infatti, l'art. 5 del DPGR succitato prevede che venga elaborata una planimetria raffigurante uno stato di fatto dell'intero territorio comunale con individuate "le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

- si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;
- si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:
 - a) essere formate da agglomerati compatti, contigui e consolidati di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;
 - b) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognature e dell'approvvigionamento idrico...;
 - c) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive di urbanizzazione secondaria..."

Ora, considerato che la variante all'esame, come già esplicitato nella premessa, è di tipo generale, si ritiene di dover formulare la riserva n. 4 affinché l'Amministrazione comunale predisponga, sulla scorta di quello presente nel PRGC vigente, tale elaborato."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

E' stata predisposta la tavola A10 "Aree edificate ed aree urbanizzate, opere di urbanizzazione primaria e secondaria e viabilità esistenti".

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto predisposto dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

5. SIC e ZPS

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"A proposito degli ambiti SIC e ZPS presenti sul territorio comunale - SIC "Forra del torrente Cellina" e ZPS "Dolomiti Friulane" - come evidenziato anche nella successiva riserva n. 7 concernente il piano struttura, si ritiene che i perimetri degli stessi vengano individuati in zonizzazione e che venga predisposta una normativa ad hoc orientata alla loro tutela e salvaguardia (riserva n. 5)."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Le aree SIC e ZPS sono state individuate negli elaborati grafici del PRGC. Le zone omogenee parzialmente interessate sono F0 - E2.1 - E2.2 - E2.3 - E4 - F4.1 (di tutela della Forra del Cellina). Nei rispettivi articoli si è citata la presenza di tali siti di importanza naturalistica precisando quali sono gli interventi ammessi e non ammessi con riferimento alla normativa sovraordinata (direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE e Leggi regionali 14/07 e 7/2008).

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere parzialmente superata la riserva formulata.

Infatti, rispetto a quanto richiesto dalla riserva, i perimetri degli ambiti SIC e ZPS sono stati individuati in zonizzazione, mentre la normativa ad hoc, ad essi afferenti, è stata predisposta solo per una parte delle zone omogenee nelle quali rientrano SIC e ZPS.

Di conseguenza, si ritiene necessario introdurre negli articoli delle zone E2.3, F4.2, G0.2 e G4.2 normativa analoga a quella già inserita dal Comune per le zone F0, E2.1, E2.2, E4 ed F4.1.

6. vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il PRGC è finalizzato a garantire: "la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali nonché la salvaguardia dei beni di interesse ... paesistico e ambientale" (art. 29, comma 3, della L.R. 52/1991) e deve contenere "la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali ... paesistiche con l'indicazione dei vincoli imposti da normative sovraordinati" (art. 30, comma 1, lett. c, della L.R. 52/1991).

I beni vincolati dal Dlgs n. 42/2004 in comune di Andreis riguardano: i corsi d'acqua (torrenti Cellina, Molassa, Ledrone, Alba e Carpinedo) con le relative fasce di rispetto di 150 metri, le superfici boscate e le montagne con quota superiore a 1.600 metri.

Ora, considerato che la norma predisposta con la presente variante tutela unicamente i corsi d'acqua, si ritiene che debba essere formulata la riserva n. 6 per permettere all'Amministrazione comunale di predisporre una specifica norma atta a garantire, appunto, la tutela e la valorizzazione delle superfici boscate e delle montagne con quota superiore a 1.600 metri. I suddetti beni saranno inoltre da individuare anche in cartografia: a tal fine sarà da integrare la tavola A.6 Vincoli ambientali, paesaggistici e storici, proprietà comunali.

Si fa anche presente l'opportunità di evidenziare nella normativa il fatto che, essendo il bosco un'entità dinamica nel tempo, la sua esistenza va verificata sulla base dello stato di fatto e che la sua individuazione cartografica ha valore indicativo."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

E' stata predisposta un'apposita cartografia A7 contenente tutti i vincoli di carattere ambientale e paesaggistico comprese le superfici boschive e le aree montane > 1600 metri di quota.

Per le superfici boschive è stato integrato l'art. 7 delle NTA. Per le aree montane > 1600 metri di quota è stato predisposto un nuovo articolo.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere parzialmente superata la riserva formulata.

Infatti, rispetto a quanto richiesto dalla riserva, le superfici boscate e le montagne con quota superiore a 1.600 m sono state individuate nella tavola A7 Vincoli ambientali, paesaggistici e storici, mentre la normativa ad hoc, ad esse afferente, è stata predisposta solo in parte, inquanto manca l'aspetto inerente il vincolo paesaggistico con le relative modalità di esecuzione degli interventi.

Di conseguenza, si ritiene necessario introdurre negli articoli, nn. 7 e 7 bis, che trattano delle suddette fattispecie una normativa analoga a quella già presente nel piano relativa ai corsi d'acqua vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004.

7. piano struttura e flessibilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Prima di entrare nel merito delle previsioni strutturali afferenti la presente variante, si ritiene utile richiamare alcuni punti salienti del processo logico che deve sostenere l'impianto strutturale del PRGC secondo l'approccio desumibile dalla L.R. 52/1991, approccio che non può non tener conto anche delle esperienze che si sono registrate nell'arco dei quasi venti anni di applicazione della normativa medesima.

Quanto sopra, al fine di poter accertare se la definizione del quadro generale degli obiettivi e delle strategie messo a punto dalla variante, oltre a garantire un coerente recepimento del contesto normativo e previsionale sovraordinato, assicuri:

- *il necessario quadro di coerenza con il livello di approfondimento progettuale profuso o che s'intenderà definire per quegli obiettivi da conseguire attraverso la predisposizione di successive varianti al piano operativo*
- *di prefigurare, con la dovuta precisione, la possibilità di modularne l'attuazione senza dover mettere in discussione l'impianto strutturale dello stesso.*

Ciò posto, e ferma restando la necessità di attribuire alla definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie il delicato compito di interpretare e di tradurre, in termini urbanistici, gli indirizzi politico-programmatici impartiti dal Comune con la delibera delle direttive (in assonanza al livello di progettualità dei meccanismi di gestione propri del piano operativo), si deve anzitutto ricordare come l'obiettivo di garantire una lettura strutturale del PRGC poggi su una serie di "momenti" che ne attraversano la formazione costituendo un vero e proprio asse portante ai fini della definizione degli interventi di attuazione nonché di revisione od aggiornamento dello stesso.

In tale prospettiva va interpretato il contenuto dell'art. 30, lett. a), primo comma, della L.R. 52/1991 (obiettivi e strategie), che si collega direttamente a quanto espresso al punto 2 del quinto comma, lett. a), in cui si chiede la rappresentazione schematica di tali strategie ed inoltre agli artt. 31, secondo comma (direttive per la formazione), 32, settimo, ottavo (bis) e nono comma (adozione ed approvazione) e 42, secondo comma (finalità del PRPC).

Di conseguenza è anzitutto opportuno sottolineare il significato che riveste la deliberazione comunale delle direttive per poter inquadrare in un contesto più ampio le possibili ricadute delle problematiche proposte da un nuovo strumento urbanistico, ma anche per poter approfondire da subito la portata degli obiettivi e delle strategie del Piano.

E' quindi importante che venga definito con precisione il senso del contenuto della precedente lett. a) dell'art. 30, poichè il quadro di riferimento costituito dagli obiettivi e dalle strategie che deriva dalle direttive impartite dal Comune, va a delimitare anche il campo di determinazione sia della fase preliminare di revisione od aggiornamento del Piano, sia di quella interna alla procedura di approvazione (esame delle osservazioni-opposizioni), sia infine di quella attuativa.

Per rispondere a questa richiesta, è pertanto necessario che in ogni PRGC venga, di volta in volta, definito il "dominio" degli obiettivi e delle strategie, onde poter prefigurare il contenuto delle variazioni che ne travalicano i limiti e che pertanto presuppongono o la riformulazione delle direttive politico-programmatiche con la conseguente riadozione del Piano, ovvero la sua rielaborazione.

In altri termini, vanno prefissati le procedure ed i margini entro cui i contenuti progettuali di un nuovo strumento urbanistico possono essere modificati senza incidere sulla struttura generale, sull'impostazione complessiva e sulla "filosofia" del Piano.

In tal senso, dal combinato disposto della lett. a) del primo comma e del punto 1 bis, lett. b), quinto comma, dell'art. 30, è possibile delineare due livelli di flessibilità: strutturale ed operativa e due fasi procedurali: ordinaria e semplificata.

Il primo, di tipo "strutturale", relativo all'indicazione, soltanto nel piano struttura, di nuove previsioni infrastrutturali ed insediative (anche con incrementi superiori al 10% delle funzioni previste nel piano operativo), ovvero di possibili "campi spaziali" in cui localizzare le future direttrici di sviluppo, purché motivate e soprattutto verificate nel contesto del piano struttura medesimo. Queste debbono anche risultare compatibili con il quadro generale degli obiettivi e delle strategie dello strumento urbanistico, e vanno comunque trasferite nel piano operativo con la procedura ordinaria. Attraverso lo strumento del piano struttura è pertanto possibile delineare e graduare l'approccio progettuale da mettere a punto per sostenere e garantire il trasferimento delle previsioni insediative ed infrastrutturali suddette nel piano operativo (temporalizzazione delle scelte progettuali), nonché le azioni da precedere per assicurare la giusta coerenza nel piano operativo.

Il secondo livello di flessibilità, di tipo "operativo", relativo all'incremento delle aree destinate alle funzioni previste nell'assetto azionato non superiore al 10%, purché motivate e da assumersi con la procedura semplificata.

Tali due possibili livelli di flessibilità sottolineano l'importanza che riveste nello strumento urbanistico prefigurato dalla L.R. 52/1991 la rappresentazione schematica delle strategie (piano struttura) e quindi il rapporto di interdipendenza che deve sussistere fra il piano struttura (in grado di prevedere scenari a medio-lungo periodo) ed il piano operativo (in grado di gestire gli interventi trasformativi nel breve periodo).

Giova ricordare che il piano struttura, essendo una prefigurazione di assetti futuri dello sviluppo territoriale comunale attuabili anche nel medio o lungo periodo, può correttamente contenere previsioni insediative o infrastrutturali non immediatamente operative.

Queste indicazioni progettuali devono comunque armonizzarsi vuoi con le indicazioni del quadro di riferimento sovraordinato, vuoi con le previsioni del piano operativo, nel senso che il piano struttura non può essere considerato un "contenitore" di previsioni slegate da valutazioni di necessità, compatibilità e sostenibilità in relazione alle potenzialità del contesto.

In tale ottica, non può ritenersi metodologicamente corretto che il PRGC non affronti per le previsioni (insediative e non) indicate nel piano struttura (anche per quelle non riportate al livello operativo), il compito di verificarne la compatibilità urbanistica, infrastrutturale e paesaggistico-ambientale, anche qualora fosse precisato che ciò debba avvenire a seguito della predisposizione di specifici studi e progetti di fattibilità preordinati a definire e a risolvere le problematiche connesse con la sostenibilità delle attività e delle infrastrutture che s'intendono sviluppare nell'ambito del territorio comunale.

Va, infatti, sottolineato che il PRGC, sin dalla stesura del piano struttura, pur potendo individuare in quella sede ambiti di nuova previsione che per dimensione risultano superiori alle dotazioni conseguenti ai fabbisogni insediativi ed infrastrutturali stimati per il futuro decennio, non può comunque trascurare una delle principali finalità indicate dalla legge urbanistica regionale (art. 29, comma 3), cioè il perseguimento dell'equilibrato sviluppo degli insediamenti.

Tale approccio metodologico, quindi, non esime il PRGC dalla necessità di sostenere queste ulteriori previsioni insediative con una analisi preliminare sui prevedibili effetti prodotti o indotti dalle stesse sul territorio inteso come insieme delle attività, degli insediamenti, delle infrastrutture e delle risorse naturali.

Un tanto, al fine di poter prefigurare, anche rispetto a questa scala progettuale e a questo livello di determinazione delle funzioni insediabili, il grado di compatibilità/sostenibilità delle nuove previsioni rispetto al contesto territoriale interessato. Ciò consentirà da un lato di esplicitare meglio le motivazioni che sorreggono tali scelte progettuali e dall'altro di definire, fin d'ora, gli eventuali ulteriori pre-requisiti da mettere a punto e da sviluppare nelle successive varianti urbanistiche per rendere compatibili gli effetti suddetti con il territorio stesso.

Questa modalità progettuale consentirà di utilizzare la possibilità di operare disgiuntamente sul livello strutturale ed operativo del PRGC, permettendo al Comune di privilegiare l'attuazione di quelle previsioni che dimostrano maggiore dinamismo, introducendo uno specifico meccanismo di elasticità di tipo "strutturale-operativo".

In questa prospettiva, quindi, la definizione del quadro strategico-strutturale non solo va interpretata come scenario di supporto alle scelte urbanistiche interne all'ambito della flessibilità così detta operativa, ma costruisce un progetto di

sviluppo territoriale di più ampio respiro, temporalmente e quantitativamente svincolato dai limiti propri del piano operativo.

In tale fattispecie, infatti, i piani struttura delineano ipotesi di trasformazione territoriale non sempre mature che, quindi, avranno bisogno di successivi approfondimenti ed affinamenti, ma che già si pongono in coerenza con il quadro degli obiettivi e per le quali viene verificata la sostenibilità dal punto di vista dell'equilibrato sviluppo del territorio.

Dette previsioni assumono prevalentemente la forma di "campi di determinazione", nell'ambito dei quali sono indicati criteri progettuali, modalità operative ed elementi invarianti che necessariamente dovranno essere presi in considerazione nel momento del loro eventuale trasferimento nel livello operativo.

Nel caso della variante in esame la messa a punto di un percorso metodologico secondo l'approccio delineabile dalla L.R. 52/1991 è particolarmente appropriata per poter sostenere e governare le indicazioni previste soltanto nel piano struttura.

Dopo questa necessaria premessa di carattere metodologico volta ad inquadrare le "funzioni" attribuite dalla normativa regionale all'impianto strutturale del PRGC, di seguito si entra nel merito del piano struttura adottato.

Le previsioni di carattere strutturale afferenti la variante in questione si desumono in due rappresentazioni, l'una in scala 1:10.000 e l'altra in scala 1:5.000 che, sulla base della carta tecnica regionale, riportano sinteticamente quanto individuato nella zonizzazione.

Si rileva, invece, che manca la definizione del quadro degli obiettivi e delle strategie che deve necessariamente sostenere l'impianto strutturale, redatti per ogni settore e/o contenuto progettuale. Come pure risulta assente la relazione sulla flessibilità.

Ora, alla luce di quanto precedentemente argomentato, per poter dare al piano struttura le sue "funzioni", è necessario che vengano ricomposte al suo interno tutte le questioni di carattere strutturale, attraverso una definizione organica degli obiettivi e delle strategie ascrivibili ad ogni ambito territoriale che l'Amministrazione comunale intende perseguire con la variante, esplicitando in modo particolare gli obiettivi invarianti e le modalità per la loro concreta attuazione.

Ciò presuppone anzitutto che venga implementata la rappresentazione grafica per comprendere tutti quegli elementi che contribuiscono a definire la struttura del territorio, siano essi fisici o normativi, e che per loro natura determinano in ogni caso una ricaduta in settori diversi da quello di appartenenza.

In concreto, si ritiene quindi necessario che siano introdotti:

- i perimetri: del parco naturale regionale delle "Dolomite Friulane", della riserva naturale regionale "Forra del torrente Cellina", del SIC "Forra del torrente Cellina" e della ZPS "Dolomiti Friulane";
- tutti i vincoli ascrivibili al Dlgs n. 42/2004: corsi d'acqua (torrenti Cellina, Molassa, Ledrone, Alba e Carpinedo), superfici boscate e montagne con quota superiore ai 1.600 metri.

Di conseguenza, la legenda dovrà essere aggiornata ed implementata con gli elementi che non sono stati definiti.

Inoltre, per ciascun elemento strutturale rappresentato e sulla scorta di quanto già presente nel PRGC vigente, dovrà essere redatta un'apposita relazione contenente gli obiettivi, gli obiettivi invarianti, le strategie e le modalità particolari di attuazione. Dovrà altresì essere condotta una adeguata verifica di sostenibilità nei confronti delle funzioni che gli elementi strutturali sono chiamati a svolgere, come pure nei riguardi delle altre funzioni che possono essere coinvolte.

Questo vale in particolar modo per gli elementi che non hanno ancora riscontro nel piano operativo (zonizzazione e normativa)

Per quanto riguarda la flessibilità così detta operativa, si ritiene che debba essere predisposta, ai sensi dell'art. 30, comma 5, lett. b), 1 bis, della L.R. 52/1991, una "relazione con l'individuazione motivata dei limiti di flessibilità, riferiti agli specifici contenuti del piano". Ciò tenendo nel dovuto conto che per tutte le zone omogenee trattate nella relazione di flessibilità vanno specificate le condizioni che si debbono verificare per far scattare gli ampliamenti previsti, che dovranno essere messe in relazione anche con gli obiettivi e le strategie propri di ciascuna zona, e che non si possono ridurre le superfici delle zone forestali e di tutela ambientale (art. 30, comma 5, lett. b), 1 bis della L.R. 52/1991).

In definitiva si ritiene di sollevare la riserva n. 7 affinché l'Amministrazione comunale, sulla scorta di quanto sopra argomentato:

- integri la rappresentazione grafica del piano struttura;
- predisponga gli obiettivi e le strategie afferenti per ciascun contenuto del piano struttura;
- rediga la relazione di flessibilità riferita agli specifici contenuti, siano essi zonizzativi o normativi, del PRGC."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Gli elementi che hanno concorso alla definizione del nuovo piano struttura derivano:

- a. dalle direttive impartite dall'Amministrazione comunale con DCC n. 11 del 13/04/2005;
- b. dalle valutazioni complessive desunte dalla verifica degli strumenti urbanistici previgenti;
- c. dal recepimento degli episodi evolutivi e tenendo conto degli orientamenti e delle diverse esigenze emerse nel tempo intercorso tra l'adozione del vigente strumento urbanistico e la decadenza dei suoi vincoli.

Coerentemente con i contenuti del piano struttura sono stati individuati 3 grandi temi strutturali così identificati:

1. Sistema relazionale
2. Sistema insediativo
3. Sistema ambientale

Per ognuno di questi è stata redatta una scheda con indicati gli obiettivi e le strategie che sono analoghi nella sostanza, a quelli del precedente PRGC e che sono coerenti con il documento delle direttive.

Ogni scheda contiene i parametri di flessibilità con l'obiettivo di assicurare una più facile operatività gestionale del Piano.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con la riserva formulata si chiedeva di integrare la rappresentazione grafica del piano struttura introducendo i perimetri del parco naturale regionale delle "Dolomiti Friulane", della riserva naturale regionale "Forra del torrente Cellina", del SIC "Forra del torrente Cellina" e della ZPS "Dolomiti Friulane", nonché tutti i vincoli ascrivibili al D.Lgs. n. 42/2004: corsi d'acqua (torrenti Cellina, Molassa, Ledrone, Alba e Carpinedo), superfici boscate e montagne con quota superiore ai 1.600 metri.

Inoltre, per ciascun elemento strutturale rappresentato e sulla scorta di quanto già presente nel PRGC vigente, si chiedeva di redigere un'apposita relazione contenente gli obiettivi, gli obiettivi invariati, le strategie e le modalità particolari di attuazione.

Si riteneva, peraltro, dovesse essere predisposta, ai sensi dell'art. 30, comma 5, lett. b) 1 bis, della L.R. 52/1991, una relazione di flessibilità riferita agli specifici contenuti, siano essi zonizzativi o normativi, del PRGC.

A proposito del primo punto, si rileva che nella rappresentazione grafica del piano struttura non sono stati individuati i perimetri del SIC "Forra del torrente Cellina" e della ZPS "Dolomiti Friulane". Di conseguenza si ritiene debbano essere introdotti.

Il secondo punto, inerente obiettivi, obiettivi invariati, strategie e modalità particolari di attuazione, è stato svolto per i diversi contenuti dei tre "Sistemi" (relazionale, insediativo e ambientale) nei quali sono stati articolati per tematismo i contenuti del piano struttura. Con ciò si può ritenere superata questa parte di riserva.

Invece, per quanto riguarda la relazione di flessibilità, va precisato, innanzi tutto, che la stessa (ai sensi dell'art. 30 della L.R. 52/1991 sopra citato) è da riferire *"agli specifici contenuti del piano"* e che *"non può consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano superiore al 10 per cento, in relazione alla quantità complessiva delle superfici previste per le diverse funzioni"*. Ciò sta a significare che con la flessibilità non si possono introdurre nuove zone o, più in generale, nuovi contenuti rispetto a quanto già previsto (zonizzazione e normativa) nel PRGC vigente.

Conseguentemente, in base a quanto sopra argomentato, si ritiene necessario stralciare dalla relazione di flessibilità quanto non trova ancora riscontro nella zonizzazione o nella normativa e cioè: le variazioni derivanti dalla riformulazione del PCS del Parco delle Dolomiti Friulane nonché le modifiche grafiche e/o normative nelle zone A per individuare nuove costruzioni o nuove destinazioni d'uso o riguardanti il rapporto tra i gruppi con i quali sono stati classificati gli edifici esistenti e le diverse categorie di intervento.

Inoltre, tenuto conto che l'incremento delle zone B può avvenire all'interno del perimetro delle aree urbanizzate, data l'ampiezza in alcuni casi delle stesse rispetto alla viabilità, si ritiene necessario prescrivere che le nuove zone B debbano essere individuate anche in contiguità alla viabilità pubblica esistente. Un tanto per evitare che in assenza di uno strumento urbanistico attuativo si possa prefigurare un irrazionale sviluppo del tessuto insediativo in dette aree.

Infine, richiamando uno dei contenuti dell'art. 30 della L.R. 52/1991, si ritiene sia da precisare nella flessibilità del Sistema relazionale che *"non è consentita la riduzione delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale"*.

8. zone A

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Prima di entrare nel merito delle scelte operate dalla presente variante nei confronti della zona A, è necessario ricordare cosa prevede la normativa sovraordinata in materia. La L.R. 52/1991 prevede che il PRGC garantisca “...la salvaguardia dei beni di interesse culturale, paesistico e ambientale” (art. 29, comma 2, lett. a) e debba contenere “la definizione degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle risorse ... ambientali ... paesistiche e storiche, con l’indicazione dei vincoli di conservazione imposti da normative sovraordinate” (art. 30, comma 1, lett. c). Mentre il PURG (art. 34) prevede che nelle zone A gli interventi che eccedano il restauro vengano attuati previa predisposizione di piano attuativo.

D’altra parte, nella Circolare “Pianificazione comunale dei nuclei urbani di più antica formazione” predisposta dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale nel 1996, si riteneva che per alcune tipologie di centro storico (centri storici con elevato grado di trasformazione e nuclei ambientali di tipo A e B) l’obbligo di piano attuativo potesse essere superato tramite “un’analisi storica approfondita sull’impianto urbanistico degli insediamenti antichi e sviluppando attraverso l’analisi tipologica e formale una catalogazione dei caratteri morfologici degli insediamenti medesimi e delle loro parti”, che portasse a “prevedere una classificazione delle aree e degli immobili ivi compresi” facendo corrispondere ad ogni area e/o immobile un intervento preciso.

Il comune di Andreis, rientrando a pieno titolo nella casistica sopra descritta – Andreis e Bosplans sono stati individuati come nuclei di interesse ambientale di tipo A – ha effettuato la prevista analisi storica di tutti gli edifici esistenti nella zona A, mentre nella normativa ha individuato diverse categorie di edifici a cui ha fatto corrispondere modalità di intervento. Si è dotato, inoltre, di un abaco contenente criteri di intervento e prescrizioni per gli elementi e i materiali costruttivi.

Dall’esame di quanto proposto con la variante emerge la mancata corrispondenza tra l’analisi operata su ciascun edificio – che porta ad una classificazione in base alle caratteristiche tipologiche e morfologiche e allo stato di conservazione – e le categorie individuate nella normativa che, a loro volta, sono diverse da quelle indicate nell’elaborato D4 “Disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale” allegato alla normativa. Inoltre, non risulta sempre chiaro a quale tipologia di intervento (restauro, ristrutturazione, etc.) far corrispondere le diverse categorie individuate sia nell’analisi che nella normativa.

Riguardo alla nuova edificazione, si rileva che non sono state individuate le aree dove la stessa è ammessa.

Ora, per consentire che il PRGC possa progettualmente superare quanto prescrive il PURG (citato art. 34) per gli interventi eccedenti il restauro, è necessario che venga ritrovata una corrispondenza tra le categorie individuate nelle tavole di analisi A8 e quelle contenute nella normativa e nell’allegato alla normativa. Per ciascuna categoria di intervento dovranno essere indicati gli interventi consentiti individuati tra quelli della normativa regionale vigente (L.R. 19/2009 Codice dell’edilizia).

Saranno, inoltre, da individuare in zonizzazione o nelle tavole A8 le aree in cui consentire la nuova edificazione.

Per quanto sopra argomentato, si solleva la riserva n. 8a.

Altro aspetto che merita una riflessione è inerente alla previsione, per alcune categorie di edifici, dell’intervento di conservazione tipologica.

Al riguardo, si ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 19 dell’11.11.2009 (Codice regionale dell’edilizia), la Regione ha disciplinato questa materia ed in particolare la definizione degli interventi edilizi (art. 4) suddividendoli in “Interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia” subordinati a permesso di costruire ed in “Interventi non aventi rilevanza urbanistica, ma solo rilevanza edilizia”, adeguandosi così alle disposizioni sovraordinate emanate in proposito nell’art. 3 – Definizione degli interventi edilizi – del DPR n. 380/2001 (Testo unico per l’edilizia).

Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 61 della L.R. 19/2009, le definizioni di cui al precedente art. 4 della legge stessa prevalgono, a decorrere dalla sua entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.

Più precisamente si fa presente che, a mente dell’art. 4 della L.R. 19/2009, gli interventi non aventi rilevanza urbanistica sono riconducibili alle categorie seguenti:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- attività edilizia libera.

Inoltre, nell’ambito della categoria del “Restauro e risanamento conservativo”, il succitato art. 4 precisa che rientrano in tale categoria gli interventi di “Conservazione tipologica” individuati dagli strumenti urbanistici comunali.

Richiamato quindi il quadro normativo nazionale e regionale in vigore in materia di definizione degli interventi edilizi, si rileva che la categoria della conservazione tipologica non figura più tra gli interventi ammissibili e che qualora tale

definizione fosse individuata negli strumenti urbanistici comunali in vigore anteriormente alla data di efficacia della L.R. 19/2009, la definizione stessa rientra nella categoria del restauro e risanamento conservativo come stabilita dalla legge stessa.

Ciò posto, considerato che nell'ambito di alcune categorie di edifici individuate nella normativa compare anche l'intervento di conservazione tipologica, si ravvisa la necessità di sollevare la riserva n. 8b, affinché l'Amministrazione comunale, sulla scorta di quanto sopra argomentato, sostituisca tale tipologia di intervento con altra compresa nel Codice e compatibile con il grado di tutela che il piano è chiamato a garantire."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Si è confermata la volontà di non prevedere l'attuazione indiretta per le zone A e pertanto al fine di far corrispondere ad ogni area ed edificio un intervento preciso, si è optato per attribuire alla classificazione degli edifici riportata nelle tavv. A8 una precisa categoria di intervento, a tal fine nell'art. 14 delle NTA del PRGC è stata riportata una precisazione.

Si segnala che, anche ai fini cautelativi, non sono stati previsti interventi di nuova edificazione ma solo di ampliamento dell'esistente per un duplice motivo. Il primo per una reale ed immediata mancanza di domanda ed il secondo per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Le modifiche normative introdotte sono evidenziate negli elaborati allegati alla presente relazione. Nell'eventualità di richieste specifiche e motivate è possibile comunque ricorrere ad una variante attraverso l'istituto della flessibilità.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva n. 8b. Mentre per quanto concerne la riserva n. 8a, si ritengono necessari alcuni aggiustamenti finalizzati a mettere in coerenza le varie parti della normativa.

In particolare, essendo stato previsto un abbinamento (tramite apposita tabella) tra le diverse categorie di intervento e i gruppi di edifici omogenei, tale deve restare anche nei paragrafi che riguardano le prescrizioni per i diversi interventi.

Inoltre, visto che non sono consentiti interventi di nuova edificazione, si ritiene sia da stralciare anche l'indice relativo al rapporto di copertura ad essa afferente.

9. viabilità

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Con alcune modifiche (nn. 1 e 3) alla zonizzazione viene aumentata l'ampiezza della fascia di rispetto (l'una a 20, l'altra a 10 metri) di due viabilità comunali, mentre nelle NdA (art. 42 Fascia di rispetto stradale) la fascia di rispetto per le strade comunali è indicata in 20 metri e si precisa che tale misura può essere ridotta della metà in caso di ampliamento di edilizia residenziale esistente.

La normativa regionale vigente in materia (art. 5 delle NdA del Piano regionale della viabilità) prescrive una fascia di rispetto di 20 metri per le viabilità locali e specifica, altresì, che la sua ampiezza può essere ridotta della metà nei comuni interessati dalle Comunità Montane.

In base a quanto sopra esposto si solleva la riserva n. 9 affinché l'Amministrazione comunale uniformi la misura della fascia di rispetto per le strade comunali individuata nella zonizzazione con quella contenuta nella normativa, tenendo conto del disposto dell'art. 5 del PRV citato."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Le fasce di rispetto delle strade locali sono state ridotte a 10 metri, inoltre nell'art. 42 delle NTA è stato inserito il riferimento alle norme del codice della strada ed introdotti gli interventi consentiti all'interno di dette fasce.

Considerazioni sul superamento della riserva

Con la riserva formulata si chiedeva di uniformare la misura della fascia di rispetto per le viabilità comunali individuata in zonizzazione con quella prescritta nella normativa, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 delle NdA del PRV, nei Comuni interessati dalle Comunità Montane la sua ampiezza può essere ridotta della metà.

Ora, considerato che in sede di approvazione il Comune, sia in zonizzazione che in normativa, ha già ridotto della metà l'ampiezza della fascia di rispetto delle viabilità comunali, è necessario limitare il dimezzamento, nel comma inerente appunto al dimezzamento delle fasce di rispetto come sopra descritto, alle sole viabilità statali e provinciali, visto che per quelle comunali è già stato operato.

10. normativa

Riserva formulata dalla Giunta regionale

"Il corpo normativo del piano richiede alcuni interventi correttivi per renderlo conforme alle disposizioni legislative vigenti, tali modifiche costituiscono la riserva n. 10 e vengono di seguito descritte e motivate:

- a) *Stralciare le "Avvertenze" di cui alla pag. 4, in quanto la presente variante, come già specificato, ha carattere generale e non puntuale.*
- b) *Nell'art. 2 Parametri urbanistici ed edilizi, sono da adeguare le definizioni di: superficie coperta, altezza e volume a quelle contenute nell'art. 3 della L.R. 19/2009 Codice dell'edilizia.*
- c) *Nell'art. 3 Attuazione del piano: adeguare il comma 2 al Capo III della L.R. 19/2009 Codice dell'edilizia; stralciare l'ultimo comma, in quanto si ritiene che sia compito della relazione di flessibilità stabilire le eventuali modifiche che i PRPC possono apportare al PRGC.*
- d) *Nell'art. 6 Tutela dagli inquinamenti, sostituire la 5a riga del comma 2 con quanto segue: "- per l'inquinamento acustico: dalla L.R. 16/2007 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con DPRReg 335/2008;".*
- e) *Nell'art. 11 Viabilità e parcheggi: sostituire nell'ultima riga del comma 5, il numero "43", con "42"; mettere in coerenza le frasi "il piano individua i principali percorsi storici" e "il piano ... non identifica il complesso sistema dei sentieri storici", nonchè specificare dove si trovano i tracciati principali dei sentieri storici visto che, contrariamente a quanto affermato, nella citata tavola dei collegamenti non risulta la loro esistenza. Inoltre, considerato che la presente variante sostituisce in toto il PRGC vigente, si ritiene che quanto contenuto nel comma "Recepimento della variante n. 2" sia da riformulare con riferimento alla zona omogenea interessata, descrivendo la localizzazione dell'area o dell'edificio a cui poi attribuire le prescrizioni approvate con la variante n. 2 al PRGC.*
- f) *Nell'art. 12 Corsi d'acqua e sorgenti, riformulare l'intero paragrafo "Vincolo paesaggistico" alla luce della L.R. 5/2007 e del DPCM 12/12/2005, nonchè il paragrafo "Vincolo idraulico" ai sensi della Circolare n. 9700/1981 del Ministero dei LL.PP. Magistrato alle acque di Venezia, relativa alle distanze dalle acque pubbliche da osservare nel caso di edificazioni, depositi ed impianto di vegetazione.*
- g) *In diversi articoli – quali ad es. i nn. 12, 14, 16, 17, 32 – vengono riportate prescrizioni derivanti dalla relazione geologica, e dal relativo parere del Servizio geologico, del PRGC vigente, oppure ci si riferisce ad una tavola (P4 zonizzazione geologica) che riguarda unicamente le aree puntualmente modificate dalla presente variante. Orbene, come già più volte ricordato, la variante in oggetto è di tipo generale e di conseguenza, oltre ad interessare tutte le funzioni dell'intero territorio comunale, una volta approvata andrà a sostituire il vigente PRGC, per cui è necessario che la relazione geologica redatta per il vigente PRGC rimanga a far parte degli elaborati del PRGC a sostegno delle diverse prescrizioni ivi contenute e delle previsioni nel loro complesso.*
- h) *Per adeguamento al Capo III (Regime edificatorio) della L.R. 19/2009 Codice dell'edilizia, sostituire le parole "concessione edilizia" che compaiono in diversi articoli – quali, ad es. i nn. 12, 16, 17, 25, 32, 33, 34, 36, 37, 38 – con l'autorizzazione, permesso di costruire o denuncia di inizio attività, propria a ciascuna categoria di intervento di cui all'art. 4 del Codice stesso.*
- i) *Nell'art. 14 Zona A, sono da individuare le quantità di parcheggi afferenti le diverse destinazioni d'uso ammesse nella zona A stessa.*
- j) *Nell'art. 15 Zona B di consolidamento dello sviluppo insediativo, aggiungere, al pari delle altre destinazioni d'uso ammesse, le quantità di superficie per parcheggio anche per le attività direzionali e la ricettività turistica.*
- k) *Negli articoli: 19 (Zona E2.1 boschiva di produzione), 20 (Zona E2.2 boschiva di protezione), 23 (Zona E3.1 silvo zootecnica di interesse agriturismo del Fara) e 24 (Zona E3.2 silvo zootecnica dei pascoli rupestri della "Crepuccia") si consente la realizzazione di nuovi sentieri o percorsi ciclabili per mountain bike con una larghezza non superiore a ml. 2,00. Ora, considerato che l'art. 38 delle NdA del PURG non consente nelle zone E2 ed E3 nuovi interventi*

infrastrutturali e ammette il ripristino e il consolidamento delle carrarecce e dei sentieri esistenti unicamente in funzione delle attività zootecniche e forestali, si ritiene che tali previsioni siano da stralciare dalle zone E2 ed E3.

- l) Negli articoli: 20 (Zona E2.2 boschiva di protezione) e 27 (Zona F1 di alta montagna) si consente la realizzazione di nuove strutture con funzione di bivacco. La normativa regionale vigente per questa materia (artt. 38 e 39 delle NdA del PURG) ammette per la zona E2 "attrezzature edilizie minime per la diffusione delle attività escursionistiche con un indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,01 mc/mq", mentre per la zona F1 solo "l'adattamento senza trasformazione esterna di tipologie e materiali delle malghe esistenti". Di conseguenza, si ritiene che nella zona E2.2, a fronte della realizzazione di bivacchi, siano da aggiungere i parametri per la nuova edificazione e nella zona F1 sia da stralciare la possibilità di realizzare nuove costruzioni per i bivacchi.
- m) Nell'art. 25 Zona E4 agricolo paesaggistica, sostituire nel paragrafo Interventi consentiti, i commi 8 e 9 con quelli del PRGC vigente e cioè: "- trasformazione d'uso di rustici esistenti per il soddisfacimento di esigenze della residenza a cui sono annessi; - trasformazioni d'uso dei rustici esistenti in forma isolata o aggregata in nuova residenza, nel rispetto delle loro caratteristiche morfologiche, anche con ampliamento una tantum non superiore a 60 mc, qualora insistenti su aree dotate di infrastrutture essenziali;". Un tanto visto che la norma adottata ha tolto il requisito dell'esistenza alla trasformazione dei rustici in residenza e che secondo la normativa sovraordinata (art. 38 delle NdA del PURG) nelle zone agricole E4 è consentita la residenza unicamente in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze del conduttore agricolo professionale. Ora, tenuto conto che il PRGC vigente ha operato una ricognizione dei rustici esistenti per stabilire quali di essi avessero potuto essere trasformati in residenza e che tale possibilità costituisce una deroga finalizzata al riuso di strutture esistenti, si ritiene di confermare la norma vigente. Vanno, inoltre, stralciate le ultime tre righe del paragrafo "Interventi consentiti": "non sono da ... distanza dai confini", inquanto non è possibile per lo strumento urbanistico apporre definizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute nell'art. 3 del citato Codice dell'edilizia, nonchè alle definizioni poste dal Codice civile e leggi collegate.
- n) Negli artt. 25 bis Zona E4.1 prativo paesaggistica e 25 ter Zona E4.2 prativo arborato paesaggistica, nel paragrafo "Interventi consentiti" si consente la realizzazione "di manufatto accessorio per ricovero attrezzi agricoli, legnaia, di caratteristiche e dimensioni da valutarsi e approvarsi da parte dell'Amministrazione comunale", mentre nel successivo paragrafo "Interventi non consentiti" si vieta "qualsiasi edificazione". Si ritiene, pertanto, che la normativa debba essere resa coerente in ogni sua parte e che, se la scelta ricade sulla realizzazione dei manufatti di cui sopra, debba essere eliminata la discrezionalità dell'Amministrazione comunale nel fornire, caso per caso, caratteristiche e dimensioni, inserendo nella normativa stessa appositi indici, parametri e caratteristiche costruttive.
- o) Nell'art. 29 Zona F4.1 di tutela della forra del Cellina, sono da adeguare la denominazione dell'area, la disciplina e l'attuazione della zona, inquanto con la L.R. 17/2010 è stata eliminata l'area di reperimento, "Forra del torrente Cellina", introdotta dalla L.R. 42/1996 che caratterizzava la zona stessa.
- p) Nell'art. 39 Zona di recupero ambientale di dissesti naturali, si ritiene che quanto contenuto nel comma "Recepimento della variante n. 1" sia da riformulare descrivendo la localizzazione delle aree a cui poi attribuire le prescrizioni approvate con la variante n. 1 al PRGC. Un tanto in considerazione che la presente variante sostituisce in toto il PRGC vigente.
- q) Nell'art. 40 Zona per attrezzature e servizi: stralciare il 3° comma del paragrafo "Attrezzature per la viabilità ed i trasporti" inerente i parcheggi per le nuove zone artigianali, inquanto la presente variante non prevede zone artigianali di nuovo impianto, qualora una successiva variante dovesse individuarne una, la stessa prevederà anche i relativi parcheggi; e dal 1° comma del paragrafo "Servizi tecnologici", quanto segue: "all'adozione del presente piano". Inoltre, visto che nelle aree per verde, sport e spettacoli all'aperto "è consentita l'edificazione di minime strutture edilizie destinate a deposito attrezzi e servizi", si ritiene che per le stesse siano da formulare appositi indici e parametri edilizi.
- r) Nell'art. 42 Fascia di rispetto stradale, è da riformulare l'ultimo comma che tratta di ampliamento di edifici esistenti in fascia di rispetto stradale alla luce dell'art. 41, comma 4 quater, della L.R. 52/1991
- s) L'art. 45 Vincolo di rispetto di elettrodotti è da adeguare alle vigenti disposizioni legislative in materia e cioè: Legge Quadro n. 36 del 22/2/2001, DPCM 8/7/2003 e DM 29/5/2008.
- t) Nell'art. 46 Aree a vincolo idrogeologico, sostituire nelle ultime due righe del comma 2 le parole "22/82 modificata dalla L.R. 38/86", con quanto segue: "9/2007".

- u) Nell'art. 47 Abrogazione del precedente strumento urbanistico comunale e validità della precedente pianificazione attuativa, sostituire nella 1.a riga le parole "Il presente progetto costituisce variante n. 1", con quanto segue: "La presente variante generale n. 5".
- v) Nell'elaborato D4 "Disposizioni per la zona A e per l'edilizia tradizionale" è da stralciare nel punto 4. Criteri di intervento, il paragrafo relativo alle "Serre", inquanto nella zona A non compaiono destinazioni d'uso attinenti all'attività agricola che può essere svolta nella zona E4 che circonda e si inframmezza a tutti i nuclei abitati."

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Sono stati predisposti, sulla base del testo normativo adottato dal Consiglio Comunale, due elaborati a carattere descrittivo con evidenziate in colore rosso e barrato le modifiche introdotte con indicato affianco il riferimento alla specifica riserva sollevata dalla regione.

- a) stralciato il paragrafo "avvertenze"
- b) modificate le definizioni in attuazione all'art. 3 della L.R. 19/2009 ed al relativo regolamento DPRReg 20 gennaio 2012, n. 018/Pres.
- c) Sono state tolte le indicazioni che riguardano i PRPC in quanto il PRGC non prevede l'attuazione indiretta.
- d) Aggiornato l'art. 6 con le recenti disposizioni di legge in materia di inquinamento acustico.
- e) E' stato corretto il riferimento all'art. 42, sono stati tolti i riferimenti normativi ai percorsi storici pedonali in quanto graficamente non erano stati rilevati e quelli della variante 2 inquanto le relative previsioni sono già state assorbite dalla zonizzazione della presente variante.
- f) L'art. 12 relativo al vincolo paesaggistico è stato riformulato e relativamente al vincolo idraulico sono state aggiunte le limitazioni che riguardano gli scavi, le piantagioni ed i depositi le parti citando la Circolare 9700/1981 del Ministero dei LL.PP. Magistrato delle acque di Venezia relativo alle distanze dalle acque pubbliche ed il PAIL recentemente approvato.
- g) Gli studi geologici facenti parte del precedente PRGC sono stati riproposti con la presente variante e conseguentemente sono stati aggiornati i riferimenti negli articoli delle NTA.
- h) Sostituito il termine "concessione edilizia con *"idoneo titolo abilitativo edilizio"* in osservanza alla L.R.19/2009.
- i) Nell'art. 14 delle zone A sono stati inseriti gli standard per parcheggi: - commerciale < a 400 mq 60% e altre destinazioni d'uso pari al 30% della su.
- j) All'art. 15 sono state precisate le destinazioni d'uso ammesse in zona B e per le destinazioni d'uso diverse dal residenziale e commerciale il relativo standard per parcheggi di relazione pari a 30% della su.
- k) Dagli articoli 19 – 20 – 23 - 24 è stata tolta la previsione di nuovi sentieri ciclabili.
- l) Nell'art. 20 è stato introdotto l'indice fondiario di 0.01 previsto dal PURG e all'art. 27 è stata stralciata la possibilità di realizzare nuove costruzioni.
- m) L'art. 25 è stato aggiornato secondo le indicazioni formulate.
- n) Negli articoli 25 bis e 25 ter sono stati inseriti i limiti dimensionali relativi alla "realizzazione di un manufatto accessorio in legno per il ricovero di attrezzi agricoli, legnaia, di dimensioni non superiori a mq 15 e di altezza non superiore a m 3,5."
- o) L'art. 29 è stato aggiornato secondo le indicazioni formulate.
- p) Nell'art. 39 è stato tolto il richiamo esplicito alla variante 1 ed al progetto preliminare in quanto i contenuti urbanistici sono già stati assorbiti dalla presente variante e le opere sono già state eseguite.
- q) Stralciato il 3° comma dell'art. 40 riguardante le zone artigianali e al paragrafo servizi tecnologici il riferimento all'adozione, inoltre è stata data una dimensione massima di mq 100 al deposito degli attrezzi in aree verdi.
- r) L'art. 42 è stato aggiornato ai sensi della L.R. 52/1991.
- s) Nell'art. 45 sono stati riportati i dispositivi regolamentari e di legge (L. 36 del 22/02/2001, DPCM 8/7/2003 e DM 29/5/2008) precisando gli interventi ammissibili all'interno di dette fasce.
- t) Nell'art. 46 è stato inserito il riferimento di legge aggiornato.
- u) Nell'art. 47 che norma il periodo transitorio è stato inserito il riferimento alla presente variante 5.
- v) È stato stralciato il paragrafo "relativo alle serre".

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto argomentato e/o modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la parte di riserva di cui alle lettere: a), c), d), e), k), l), m), n), o), q), t), u) e v), mentre in relazione al resto della riserva si precisa quanto segue.

A proposito della lettera b), è necessario operare alcune modifiche alle definizioni introdotte con l'approvazione per adeguamento all'art. 3 della L.R. 19/2009 e all'art. 5 del D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20/1/2012 (Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009).

Peraltro, si ricorda all'Amministrazione comunale che con la variante in questione non è stato completato l'adeguamento alla L.R. 19/2009 previsto all'art. 61, commi 1 e 2, della medesima. Infatti, non sono state introdotte le definizioni delle destinazioni d'uso. Tale adeguamento dovrà avvenire con le modalità ed i tempi stabiliti dal sopracitato art. 61.

Per quanto riguarda la parte di riserva di cui alla lettera f) – con la quale si richiedeva, tra l'altro, di riformulare il paragrafo relativo al "Vincolo paesaggistico" ai sensi della legislazione vigente in materia – si ritiene che siano da apportare delle modifiche al testo approvato: operando lo stralcio di riferimenti legislativi superati (L. 431/85), di argomenti che non sono attinenti la disciplina paesaggistica (quali il riferimento al PAIL) e specificando che gli interventi, all'interno della fascia di rispetto dei 150 m dai corsi d'acqua vincolati, sono subordinati a verifica di compatibilità paesaggistica e non ambientale.

Con la parte di riserva di cui alla lettera g) si riteneva - visto che la presente variante n. 5 ha carattere generale e come tale sostituirà il PRGC vigente - che la relazione geologica redatta per il vigente PRGC dovesse restare a far parte degli elaborati del PRGC a sostegno delle diverse prescrizioni ivi contenute e delle previsioni nel loro complesso.

Ora, considerato che con l'approvazione è stata reintrodotta la surrichiamata relazione, ma non tutte le tavole ad essa allegate – manca infatti la tavola P5 Zonizzazione geologica – si ritiene che anche quest'ultima tavola debba essere reintrodotta tra gli elaborati progettuali del PRGC.

Inoltre, la norma delle zone A e G0.1 che si riferisce a tale tavola nel testo adottato e che è stata modificata in sede di approvazione, deve essere riportata al testo originario come adottato.

A proposito della lettera h), è necessario adeguare anche l'art. 38, al pari degli altri indicati nella riserva (nn. 12, 16, 17, 25, 32, 33, 34, 36, 37), al Capo III della L.R. 19/2009, visto che per lo stesso la modifica richiesta non è stata effettuata.

Rispetto alla parte di riserva di cui alle lettere i) e j) – con la quale si richiedeva di individuare per le zone A e B le quantità di parcheggio rispettivamente: per le diverse destinazioni d'uso ammesse e per le attività direzionali e la ricettività turistica – si ritiene siano da modificare le norme approvate:

- stralciando la misura delle superfici per parcheggio per il commercio con superfici di vendita superiori a 400 mq, inquanto negli articoli come adottati la superficie di vendita si limitava a 400 mq;
- stralciando la quantità di parcheggi per il direzionale nelle zone A, visto che il direzionale non compare tra le destinazioni d'uso ammesse;
- aggiungendo la quantità di parcheggi per il direzionale nelle zone B, inquanto richiesto dalla riserva stessa.

Con quanto modificato in sede di approvazione, non si può ritenere del tutto superata la parte di riserva di cui alla lettera p). E' necessario, infatti, che l'ambito di zona di recupero ambientale di dissesti naturali, oggetto di interventi assentiti in sede di conferenza dei servizi della Protezione civile regionale con provvedimento n. OPI/CD2/444.006 del 27/09/2007, sia individuato nelle tavole di zonizzazione P4, oltre che nella legenda delle tavole stesse.

A proposito della parte di riserva di cui alla lettera r), si rileva che la norma approvata non corrisponde del tutto a quanto prescritto dall'art. 41, comma 4 quater, della L.R. 52/1991.

Di conseguenza, è da integrare la norma approvata in ordine ad alcuni contenuti, quali: il parere favorevole dell'Ente proprietario della strada sull'ampliamento, il fatto che detto ampliamento riguarda edifici residenziali esistenti, nonché la possibilità di concedere l'ampliamento anche in più volte, fermo restando il limite massimo di 150 mc.

Per quanto riguarda la lettera s), ai fini di un completo adeguamento alle disposizioni legislative vigenti in materia di fasce di rispetto dagli elettrodotti (Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001, DPCM 08/07/2003 e DM 29/05/2008), è necessario stralciare la misura della distanza delle costruzioni dagli elettrodotti, inquanto la sopra richiamata normativa non li contempla.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante sono state presentate n. 3 tra osservazioni ed opposizioni da parte di privati cittadini e dell'Ufficio Tecnico Comunale, di cui n. 2 sono state accolte o parzialmente accolte.

L'istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del piano, nel qual caso non sarebbe possibile confermare l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 bis, della L.R. 52/1991.

Si dà atto che le modifiche derivanti dall'accoglimento totale o parziale delle osservazioni/opposizioni non confliggono con gli obiettivi e le strategie della variante n. 5 al PRGC.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Considerazioni e valutazioni sulla variante approvata" ed "Esame delle osservazioni/opposizioni", la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Andreis, approvata con deliberazione consiliare n. 26 del 19/12/2012, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

2. parere geologico

Dopo l'art. 46 aggiungere quanto segue:

"Articolo 46 bis – Prescrizioni geologiche

Per le variazioni numerate da 1 a 34 individuate nell'elaborato A2.1 "Relazione geologica integrativa, zonizzazione geologica" si applicano le seguenti prescrizioni:

- *per le aree di variante n. 13 e n. 30, sono da intendersi integralmente qui riportate le prescrizioni di pag. 20 della relazione geologica di cui all'elaborato A2.1 "Relazione geologica integrativa, zonizzazione geologica";*
- *per l'area di variante n. 19 (percorso per mountain bike su pista esistente) dovranno essere previste idonee opere di consolidamento nel caso di attraversamento di aree soggette a frane superficiali come indicato nello schema riassuntivo delle compatibilità di cui alla relazione geologica dell'elaborato A2.1; dovrà inoltre essere collocata apposita cartellonistica che segnali le situazioni di rischio;*
- *per l'area di variante n. 29 sono da intendersi integralmente qui riportate le prescrizioni di pag. 20 della relazione geologica dell'elaborato A2.1;*
- *le aree di variante 30 e 14 ricadono in parte in aree a pericolosità idraulica, pertanto valgono, per le stesse, le prescrizioni contenute nella relazione geologica dell'elaborato A2.1 e riprese dal parere del Servizio dell'idraulica ed in particolare per l'area 14 è previsto che le attrezzature ammesse dovranno essere realizzate in zona esterna alla fascia caratterizzata da pericolosità idraulica P3;*
- *in linea generale per tutte le aree valgono le indicazioni e prescrizioni riportate nel capitolo 4 "Compatibilità" della relazione geologica dell'elaborato A2.1 che qui si intendono integralmente riportate."*

5. SIC e ZPS

- Nell'art. 21 – Zona E2.3 Boschiva di protezione e restauro ambientale delle scarpate, inserire alla fine del comma 1 quanto segue: *"che sono parzialmente interessate dal SIC "Forra del torrente Cellina"."*
- Nell'art. 30 – Zona F4.2 Di tutela delle aree calanchive denudate dal sovrascorrimento periadriatico, inserire alla fine del comma 1 quanto segue: *"che sono parzialmente interessate dal SIC/ZPS "Dolomiti Friulane" e, alla fine del paragrafo Interventi consentiti, quanto segue: "Per le parti comprese all'interno degli ambiti SIC/ZPS, sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In particolare, sono vietate le attività, le opere e gli interventi elencati nell'art. 3 della L.R. 14/2007 e nell'art. 9 della L.R. 7/2008."*

- Nell'art. 33 – Zona G0.2 Attrezzature didattico - scientifiche, inserire alla fine del comma 1 quanto segue: *“che sono interessate dal SIC/ZPS “Dolomiti Friulane””* e, alla fine del paragrafo Interventi consentiti, quanto segue: *“Per le parti comprese all'interno degli ambiti SIC/ZPS, sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In particolare, sono vietate le attività, le opere e gli interventi elencati nell'art. 3 della L.R. 14/2007 e nell'art. 9 della L.R. 7/2008.”*.
- Nell'art. 37 – Zona G4.2 Attrezzature ricettive e di servizio per il turismo naturalistico, inserire alla fine del comma 1 quanto segue: *“che sono interessate dal SIC/ZPS “Dolomiti Friulane”* e, alla fine del paragrafo Interventi consentiti, quanto segue: *“Per le parti comprese all'interno degli ambiti SIC/ZPS, sono vietate le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In particolare, sono vietate le attività, le opere e gli interventi elencati nell'art. 3 della L.R. 14/2007 e nell'art. 9 della L.R. 7/2008.”*.

6. vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/2004

- Nell'art. 7 – Tutela dell'ambiente boschivo, inserire alla fine quanto segue: *“Gli interventi all'interno delle aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004, vanno subordinati a verifica di compatibilità paesaggistica con autorizzazione di cui agli articoli 58, 59 e 60 della LR 5/2007 e secondo i criteri stabiliti dal DPCM 12/12/2005. Detto vincolo non ha effetto all'interno delle zone omogenee A e B, ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004.*

Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico l'obiettivo di conservare gli aspetti naturali, storici e tradizionali del paesaggio va perseguito anche a livello esecutivo, attraverso una documentazione progettuale adeguata, in cui sia chiaramente esplicitato l'impatto dell'intervento con l'ambiente interessato. Le modalità di presentazione dei progetti devono necessariamente consistere nel:

- *mettere in relazione l'opera proposta (e le funzioni ad essa attribuite) con le caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali caratteristiche, con particolare riferimento agli elementi da tutelare e a quelli “detrattori” da non proliferare;*
 - *ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre componenti ambientali che, a seguito della realizzazione dell'opera, possano apportare modifiche al paesaggio stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a distanza di tempo, etc.);*
 - *presentare un'adeguata documentazione inerente la localizzazione cartografica dell'area d'intervento all'interno del bene vincolato e la rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'opera, simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto;*
 - *descrivere in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando i materiali usati, colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile dall'esterno.”*
- Nell'art. 7 bis – Tutela degli ambiti di alta montagna, inserire dopo la 2a riga quanto segue: *“Tali ambiti sono sottoposti, ai sensi dell'art. 142 del Dlgs 42/2004, a vincolo paesaggistico, tutti gli interventi al loro interno vanno subordinati a verifica di compatibilità paesaggistica con autorizzazione di cui agli articoli 58, 59 e 60 della LR 5/2007 e secondo i criteri stabiliti dal DPCM 12/12/2005.*
In questi ambiti l'obiettivo di conservare gli aspetti naturali, storici e tradizionali del paesaggio va perseguito anche a livello esecutivo, attraverso una documentazione progettuale adeguata, in cui sia chiaramente esplicitato l'impatto dell'intervento con l'ambiente interessato. Le modalità di presentazione dei progetti devono necessariamente consistere nel:
- *mettere in relazione l'opera proposta (e le funzioni ad essa attribuite) con le caratteristiche del paesaggio tutelato e dimostrare che il progetto non modifica (o in che misura lo fa) tali caratteristiche, con particolare riferimento agli elementi da tutelare e a quelli “detrattori” da non proliferare;*
 - *ricercare le eventuali interrelazioni fra gli elementi del paesaggio tutelato e altre componenti ambientali che, a seguito della realizzazione dell'opera, possano apportare modifiche al paesaggio stesso (inquinamenti non percepibili, effetti a distanza di tempo, etc.);*
 - *presentare un'adeguata documentazione inerente la localizzazione cartografica dell'area d'intervento all'interno del bene vincolato e la rappresentazione fotografica dell'intorno immediato e più vasto dell'opera, simulando lo stato finale dell'inserimento di quanto proposto;*

- *descrivere in modo esauriente l'immagine complessiva dell'opera specificando i materiali usati, colori, finiture e quant'altro dell'opera risulti visibile dall'esterno.*"

7. piano struttura e flessibilità

- Negli elaborati P3.A Piano struttura nord e P3.B Piano struttura sud, introdurre i perimetri della ZPS "Dolomiti friulane" e del SIC "Forra del torrente Cellina".
- Nell'elaborato P1 Relazione generale, nel punto 11 Schede:
 - in Flessibilità del paragrafo Sistema relazionale, sostituire il 2° alinea "Relativamente ... Dolomiti Friulane", con quanto segue: *"Non è consentita la riduzione delle superfici delle zone forestali e di tutela ambientale."*;
 - in Flessibilità del paragrafo Sistema insediativo, 3° alinea: nella 1a riga sostituire le parole "i limiti dei centri edificati e/o urbanizzati individuati" con quanto segue: *"il perimetro delle aree urbanizzate individuate"* e, nella 2a riga, aggiungere dopo la parola: "isolate" quanto segue: *"e in contiguità alla viabilità pubblica esistente"*; stralciare gli interi 5° e 6° alinea "Nelle zone ... edilizia rilevata"; riunire in uno unico gli alinea 8 e 9;
 - in Flessibilità del paragrafo Sistema ambientale, stralciare gli interi 1° "E' consentita ... vincolo di tutela" e 7° "Sono consentite ... Dolomiti Friulane" alinea.

8. zone A

Nell'art. 14 – Zona A di interesse storico-ambientale:

- nel paragrafo Edifici di particolare pregio storico ambientale, aggiungere alla fine della 5a riga dopo il numero "02", quanto segue: *"03 – 04"*;
- nel paragrafo Edifici di pregio ambientale sostituire le parole: "ai nn. 04", con quanto segue: *"al n."*; stralciare l'ultimo comma "Sono inoltre ... presente articolo.";
- nel paragrafo Interventi di ampliamento e sopraelevazione aggiungere alla fine della 1a riga, dopo il numero "04", quanto segue: *"- 05"*;
- nel paragrafo Indici e parametri, stralciare l'intera 3a riga: *"- per nuova edificazione: Q = mq/mq 0,40"*.

9. viabilità

Nell'art. 42 – Fascia di rispetto stradale, introdurre nella 3a riga del comma 5, dopo la parola "rispetto", quanto segue: *"della strada statale (viabilità di grande comunicazione) e delle strade provinciali (viabilità locale)"*.

10. normativa

b) Nell'art. 2 – Parametri urbanistici ed edilizi:

- nella definizione di Superficie utile, stralciare dall'ultima riga le parole: "dei vani scale";
- nel paragrafo Superficie accessoria aggiungere nella 2a riga, dopo la parola "comuni", quanto segue: *"vani scale, vani corsa ascensori,"* e aggiungere nella penultima riga dopo la parola "tramezzi" quanto segue: *"le pareti interne,"*;
- sostituire la definizione di Opere di urbanizzazione primaria e secondaria con quella di cui all'art. 5 del D.P.Reg. n. 018/Pres. del 20/01/2012 (Regolamento di attuazione della L.R. 19/2009).

f) Nell'art. 12 – Corsi d'acqua e sorgenti:

- stralciare le prime tre righe: *"Fatte salve ... febbraio 2012),"*;
- nel paragrafo Vincolo paesaggistico sostituire nella 1a riga la parole: "della L. 431/85," con quanto segue: *"del"*; sostituire nella 2a riga del 2° comma la parola: "ambientale" con: *"paesaggistica"*.

g) Riportare tra gli elaborati di progetto della presente variante n. 5 la tavola P5 (parti 1 e 2) Zonizzazione geologica, in scala 1:5.000, allegata alla Relazione geologica redatta per il vigente PRGC, di cui al parere del Servizio geologico n. 50/97 del 16/05/1997.

Nell'art. 14 – Zona A di interesse storico-ambientale, nel paragrafo Interventi di ampliamento e sopraelevazione, aggiungere alla fine dell'ultimo comma quanto segue: *"come specificato nella normativa relativa alla zonizzazione geologica, di cui alla tavola di progetto P5, che costituisce parte integrante del presente piano."*

Nell'art. 32 – Zona G0.1 – Attrezzature ricettive e di servizio, alla fine dell'ultimo comma di Prescrizioni per gli interventi aggiungere quanto segue: *“come specificato nella normativa relativa alla zonizzazione geologica, che costituisce parte integrante del presente piano.”*.

- h) Nell'art. 38 – Zona G5 Attrezzature turistico-ricreative di interesse comunale, paragrafo Attuazione, nella 1a riga dopo la parola “diretto” inserire quanto segue: *“mediante idoneo titolo abilitativo edilizio”*.
- i) Nell'art. 14 - Zona A di interesse storico-ambientale, nel paragrafo Parcheggi di relazione e stanziali, stralciare dal 1° comma quanto segue: *“Per superfici di vendita > 400 mq secondo la normativa vigente in materia”* e dall'ultima riga dell'ultimo comma quanto segue: *“o direzionale”*.
- j) Nell'art. 14 – Zona B di consolidamento dello sviluppo insediativo, nel paragrafo Dotazione di parcheggi per le attività ammesse in zona B, stralciare il 2° comma: *“Per superfici di vendita > 400 mq secondo la normativa vigente in materia”* e inserire, dopo il 3° comma, quanto segue: *“Parcheggi per le attività direzionali: di relazione 80% della superficie utile degli edifici; stanziali 1 posto macchina ogni due addetti.”*.
- p) Individuare nelle tavole di zonizzazione P4, con il segno * come indicato in legenda, l'ambito di zona di recupero ambientale di dissesti naturali oggetto di interventi assentiti in sede di conferenza dei servizi della Protezione civile regionale, con provvedimento n. OPI/CD2/444.006 del 27/09/2007.
- r) Nell'art. 42 – Fascia di rispetto stradale, sostituire l'ultimo comma con quanto segue: *“Previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici residenziali esistenti, situati nella fascia di rispetto della viabilità, nel limite complessivo di 150 metri cubi, da concedersi anche in più volte e per necessità d'ordine igienico-sanitario, purchè il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario.”*.
- s) Nell'art. 45 – Vincolo di rispetto di elettrodotti, sono da stralciare i commi secondo e terzo: *“In dette ... D.M. 29/05/2008”*.

Il presente parere viene reso in n.ro due originali.

F.to dott. Dario Danese

VISTO: IL PRESIDENTE